MEMORIA DI ARTED SUL DDL C. 3123 (Passaggio alla Camera dei Deputati)

Onorevoli Deputate e Deputati,

Con la presente, ARTeD (Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato) intende sottoporre all'attenzione della Commissione VII un'analisi critica di merito in ordine al Disegno di Legge C. 3123, recante disposizioni per il riordino del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Pur comprendendo l'esigenza di razionalizzare la struttura dell'organo all'evoluzione del quadro normativo, non possiamo non evidenziare come l'attuale formulazione del testo determini una inaccettabile contraddizione democratica: **il nuovo impianto della riforma conserva o rafforza la rappresentanza di quasi tutte le componenti del sistema universitario, lasciando fuori unicamente ed esclusivamente i ricercatori in tutte le loro forme**.

A seguito del passaggio al Senato, il testo ha registrato una modifica rilevante con il ripristino da 3 a 7 componenti della rappresentanza studentesca (5 studenti, 1 dottorando e 1 specializzando). Pur accogliendo favorevolmente l'apertura alla componente studentesca, questo intervento rende ancora più evidente la **grave sproporzione nel corpo docente: l'intero peso del taglio dell'organo viene scaricato sulla terza fascia**.

Questa estromissione appare ancora più grave alla luce della recente e profonda riorganizzazione del pre-ruolo e delle figure della ricerca. Dalle categorie storiche o in esaurimento (RU, RTD-A e RTD-B) fino ai nuovi Ricercatori in Tenure Track (RTT) e alle nascenti forme del pre-ruolo scientifico (contrattisti e incaricati post-doc), oltre 30.000 lavoratrici e lavoratori, che garantiscono quotidianamente la continuità della produzione scientifica, dei progetti nazionali ed europei e dei corsi di studio, non avranno alcun rappresentante eletto nel CUN.

Se si analizza la composizione complessiva del CUN prevista dal DDL novellato, si nota come il testo salvaguardi puntualmente la rappresentanza di:

- **Professori Ordinari e Professori Associati**, ai quali vengono garantiti i seggi d'area (con gli Associati destinati ad assorbire nei fatti la totalità del secondo seggio);
- **Personale Tecnico-Amministrativo (PTA)**, per il quale sono espressamente confermati 3 seggi dedicati;
- **Studenti, Dottorandi e Specializzandi**, la cui rappresentanza è stata opportunamente ripristinata a 7 componenti grazie all'emendamento Verducci approvato al Senato.

Gli unici soggetti completamente cancellati e privati di qualsiasi forma di rappresentanza autonoma sono proprio i ricercatori.

L'accorpamento tra Associati e RTT viene giustificato con una presunta "equiparazione de facto", con una tesi che **ignora deliberatamente le reali dinamiche accademiche**. In un sistema fortemente gerarchico, inserire nello stesso calderone elettorale docenti di ruolo (Professori Associati) e figure con contratti a tempo determinato **sottoposte al costante ricatto della valutazione finale per il passaggio a PA** (gli RTT), significa azzerare la possibilità di elezione di un ricercatore. Per ovvie ragioni di potere accademico e asimmetria di ruolo, quel seggio comune **sarà presieduto sistematicamente ed esclusivamente da un associato**.

Inoltre, i dati numerici del sistema accademico parlano chiaro. Il DDL garantisce un seggio riservato ai Professori Ordinari (~15.000 docenti, pari al 25% del personale), mentre il secondo seggio viene trasformato in un collegio unico in cui competono **Professori Associati** (oltre 25.000 unità, pari al **41%** del corpo docente) e **Ricercatori** (RU, RTD e RTT, pari al **25%**). Il sistema è già numericamente sbilanciato, pertanto collocare nello stesso bacino elettivo docenti di ruolo di seconda fascia (41%) e ricercatori (25%) produce l'esito **matematicamente e**

politicamente scontato di assegnare il seggio comune ai Professori Associati, azzerando totalmente della presenza dei ricercatori nel CUN.

Per evitare questa estromissione, ARTeD propone due soluzioni eque:

1. In via principale, il ripristino del collegio dedicato ai Ricercatori con un seggio riservato in ognuna delle 14 aree disciplinari.
2. **In subordine**, una rappresentanza dei ricercatori che sia quantomeno pari a quella della componente studentesca, destinando quindi 7 seggi **aggiuntivi alla terza fascia**.

A tutela della piena funzionalità dell'organo, proponiamo inoltre tre correttivi:

- **Il ripristino dell'elettorato attivo** per tutte le figure di ricercatore, soprattutto per il preruolo (RTD-A, RTD-B e RTT, contrattisti e incaricati).
- **Un meccanismo di surroga automatica** per i ricercatori che concludono il contratto, affiancato, laddove non vi siano candidati non eletti, da **elezioni suppletive mirate entro 60 giorni**, impedendo che un seggio della ricerca rimanga vuoto per il resto del mandato.
- **L'audizione e consultazione obbligatoria** delle associazioni dei ricercatori sui decreti relativi a FFO e reclutamento.

A tal fine, come ARTeD proponiamo i seguenti emendamenti formali:

- **Emendamento I (Principale: *Ripristino del collegio autonomo dei ricercatori con un seggio riservato in ciascuna delle 14 aree disciplinari)***

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

  «a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024. Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore universitario, scelto tra ricercatori universitari a tempo indeterminato ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato passivo per ciascun seggio d'area è riservato ai candidati appartenenti alla relativa fascia o categoria; l'elettorato attivo per l'elezione del seggio dei ricercatori è esercitato da tutti gli appartenenti alla terza fascia della ricerca (ricercatori universitari a tempo indeterminato ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010 e titolari di contratti di cui agli artt. 22 e 22bis della citata legge n.240 del 2010) afferenti alla medesima area.».

  - **Ratio:** L'emendamento ripristina la presenza di un seggio autonomo e riservato ai ricercatori per ciascuna delle 14 aree scientifico-disciplinari e garantisce che **l'elettorato attivo includa integralmente tutta la terza fascia della ricerca** (RU, RTT, RTD-A e RTD-B, contrattisti e incaricati post-doc). Questo assicura che ogni settore della conoscenza abbia una propria rappresentanza diretta, fondata sul voto di tutte le componenti

che svolgono attività di ricerca negli atenei, eliminando la competizione sproporzionata con i Professori Associati e la contrazione dell'organo a spese del solo corpo docente.

- **Emendamento I-bis (In subordine: *Istituzione di un collegio autonomo di 7 membri dedicato ai ricercatori con elettorato attivo esteso a tutta la terza fascia*)**

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

  «Per ciascuna area disciplinare è eletto un professore. È altresì istituito un collegio elettivo autonomo e dedicato alla componente dei ricercatori universitari (scelto tra ricercatori universitari a tempo indeterminato ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010), composto da sette membri eletti su base nazionale. L'elettorato passivo per i seggi di tale collegio è riservato ai ricercatori appartenenti alle predette categorie; l'elettorato attivo è esercitato da tutti gli appartenenti alla terza fascia della ricerca (ricercatori universitari a tempo indeterminato ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010 e titolari di contratti di cui agli artt. 22 e 22bis della citata legge n.240 del 2010).».

- **Ratio:** Qualora si intenda contenere il numero complessivo dei componenti dell'organo, l'emendamento fissa una soglia democratica equa: un collegio autonomo di 7 seggi interamente riservato alla ricerca, eletto a suffragio attivo da **tutta la terza fascia** (senza alcuna esclusione tra RU, RTT, RTD-A e RTD-B, contrattisti e incaricati post-doc). Tale consistenza numerica equivale esattamente alla rappresentanza garantita alla componente studentesca, di dottorato e di specializzazione a seguito dell'emendamento Verducci (7 seggi), assicurando che anche la base dei ricercatori mantenga una propria voce autonoma dentro il CUN.

- **Emendamento II (*Rimozione delle restrizioni all'elettorato passivo*)**

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere l'ultimo periodo.

- **Ratio:** Si tratta di un emendamento di coordinamento necessario per restituire il pieno diritto di elettorato passivo a tutte le componenti della ricerca che operano negli atenei (RU e RTD-A), le quali **non possono essere escluse dalla rappresentanza per via legislativa finché garantiscono quote fondamentali di didattica e ricerca nel sistema universitario**.

- **Emendamento III (*Clausola di salvaguardia per progressione o cessazione di carriera dei ricercatori eletti*)**

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente numero:

«4-bis) Qualora il componente eletto nel seggio riservato ai ricercatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2) cessi dal servizio per scadenza del contratto a tempo determinato senza transitare nel ruolo di professore associato a seguito di valutazione positiva nel corso del mandato quadriennale, lo stesso decade automaticamente dalla carica di rappresentante dei ricercatori. Al suo posto subentra per la restante durata del mandato il primo dei non eletti che, al momento del subentro, sia titolare di un contratto da ricercatore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2).Qualora la surroga non sia possibile per assenza di candidati non eletti, il Ministero dell'università e della ricerca indice, entro sessanta giorni dalla data di vacanza del seggio, elezioni suppletive limitatamente alla componente e all'area interessata, per la copertura del seggio fino alla naturale scadenza del mandato quadriennale.»

- **Ratio:** Si introduce un meccanismo di surroga che neutralizza così l'obiezione burocratica circa la presunta instabilità dell'organo, dovuta alla transizione di carriera dei ricercatori. Esattamente come un ricercatore può vincere un concorso o terminare un contratto, un professore di ruolo può decadere anticipatamente per dimissioni, trasferimento all'estero o motivi personali e di salute. La temporaneità e il mutamento non sono un'esclusiva dei precari. L'istituzione del subentro automatico del primo dei non eletti assicura che il seggio rimanga stabilmente presieduto da un rappresentante della terza fascia per tutta la durata del quadriennio. Laddove la surroga non sia materialmente praticabile per mancanza di altri candidati nella singola area (caso di candidatura unica), viene introdotto il **correttivo delle elezioni suppletive mirate** entro 60 giorni. Questo doppio livello assicura che nessun seggio della ricerca rimanga scoperto o vacante per il resto del quadriennio, blindando la continuità della rappresentanza anche nei casi elettorali limite.

- **Emendamento IV (*Modifiche di coordinamento transitorio*)**

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento dei rispettivi ruoli e figure, l'elettorato attivo e passivo per la componente dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), è esteso a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tutti i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sia nel testo introdotto dalla medesima legge e successive modificazioni.»

- **Ratio:** L'attuale testo dell'art. 2 comma 2 presenta una **gravissima incongruenza interna e un'asimmetria ingiustificabile**: nel richiamare i soggetti aventi diritto per la fase transitoria, opera una distinzione anacronistica e penalizzante tra le varie coorti di ricercatori a tempo determinato (escludendo o limitando l'elettorato passivo e attivo per molte figure ancora in servizio come gli RTD-A, e creando confusione normativa con il rinvio incrociato all'Articolo 1). Questo emendamento salvaguarda la parità di trattamento, perché finché nel sistema sono presenti RU, RTD-A di vecchio regime, RTD-B o nuovi RTT, **a tutte queste figure deve essere riconosciuta pari dignità elettorale** (sia attiva che passiva) all'interno di un seggio interamente riservato alla categoria della ricerca.

- **Emendamento V (*Audizione obbligatoria delle parti interessate*)**

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1.3), apportare le seguenti modifiche:

  a) al primo periodo, dopo le parole: *«del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR),»* **inserire le seguenti:** *«di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali rappresentative dei ricercatori universitari (RTT, RTD e RU),»*;

  b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: *«Il CUN è tenuto a procedere all'audizione obbligatoria delle predette associazioni nazionali dei ricercatori in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreto ministeriale concernenti i criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il fabbisogno di personale e le modalità di reclutamento della terza fascia e del preruolo.»*

  Ratio: Si tratta di un emendamento che risponde al principio di bilanciamento democratico. Dal momento che il presente DDL riduce e comprime la rappresentanza elettiva diretta della terza fascia della ricerca dentro il Consiglio, è democraticamente doveroso garantire un canale di consultazione istituzionale strutturato. Considerato il rilevante peso consultivo che il CUN esercita su materie nevralgiche come il reclutamento e il riparto dell'FFO, l'inclusione delle associazioni nazionali dei ricercatori tra i soggetti partecipanti alle sedute (al pari di CRUI, CNSU, CNVR e CoDAU) e la previsione di un'audizione obbligatoria sui temi del precariato e delle carriere evitano l'isolamento dell'organo, assicurando che i pareri del CUN tengano conto della reale condizione giuridica ed economica della terza fascia universitaria.

Certi che questa Commissione vorrà cogliere la coerenza di questa proposta, volta a salvaguardare i principi di reale democrazia e rappresentatività che devono regolare gli organi consultivi dello Stato, restiamo a disposizione per ogni eventuale audizione o approfondimento di merito.

Distinti saluti,

Castel San Pietro Terme, 22 ottobre 2026

La Presidenza e Segreteria ARTeD